



**AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 3 – NARDÒ
PROVINCIA DI LECCE**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D. LGS. N. 50/2016 MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (M.E.P.A.) PER IL RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE PER LA PRESA IN CARICO, INCLUSA LA COMPONENTE SOCIALE DELLA VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE, A VALERE SUI FONDI DI CUI ALLA QUOTA SERVIZI DEL FONDO POVERTÀ ANNUALITÀ 2020 CUP:H71B21003490003 E FONDI PAIS AV.01.2019 CONV.AVI-436 FONDO SOCIALE EUROPEO, PROGRAMMAZIONE 2014-2020 PON INCLUSIONE CUP:H61B20000750006

- CIG: 9551435D7F

ART. 1 - Oggetto e normativa applicabile

L'appalto ha per oggetto l'affidamento a terzi delle attività di rafforzamento del **SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE PER LA PRESA IN CARICO, INCLUSA LA COMPONENTE SOCIALE DELLA VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE**, in favore dei cittadini residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale n. 3 di Nardò. Il presente capitolato disciplina i rapporti tra il Comune di Nardò (di seguito Amministrazione aggiudicatrice) in qualità di comune capofila dell'Ambito Territoriale n. 3 di Nardò composto da i comuni Nardò, Copertino, Galatone, Leverano, Porto Cesareo e Seclì.

Il servizio si basa su un modello organizzativo di intervento che ha l'obiettivo di favorire la prevenzione e il contrasto al rischio di esclusione sociale attraverso un sistema di accoglienza, informazione, orientamento e gestione della domanda. Il servizio si rivolge a persone e famiglie che necessitano di informazioni sui diritti alle prestazioni sociali socio-sanitarie e sanitarie, soprattutto con riferimento alla tutela dei soggetti più deboli. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, il servizio dovrà garantire, attraverso idonee figure professionali:

- unitarietà d'accesso;
- capacità d'ascolto e lettura del bisogno;
- funzioni di accoglienza ed orientamento;
- tempestività e flessibilità nell'attivazione di interventi di primo livello e presa in carico;
- funzioni di filtro, invio ed accompagnamento;
- funzioni di osservatorio e monitoraggio dei bisogni e delle risorse.

ART. 2 - Destinatari dei servizi

I destinatari delle prestazioni oggetto dell'affidamento sono i cittadini residenti, in condizione di fragilità sociale, nei 6 Comuni afferenti l'Ambito Territoriale di Nardò (Nardò quale capofila, Copertino, Galatone, Leverano, Porto Cesareo, Seclì). L'erogazione dei Servizi sarà vincolata al monte ore assegnato e alle risorse finanziarie disponibili dell'Ambito Territoriale di Nardò.

ART. 3 – Durata e valore dell'appalto

L'appalto del servizio ha una durata presumibile di dodici mesi, e comunque fino all'esaurimento del monte ore commissionate, decorrenti dalla data di stipula del contratto ovvero dalla data di esecuzione anticipata della prestazione, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016.

L'esecuzione del contratto potrà avere inizio, anche nelle more della formale stipulazione del medesimo, qualora sussistano le ragioni d'urgenza di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e fatti salvi, in ogni caso, gli accertamenti preventivi sui requisiti di ordine generale e tecnico professionali dichiarati dall'aggiudicatario.

ART. 3 – Valore presunto e durata dell'appalto di servizi

Ai sensi del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., il **valore presunto dell'affidamento in appalto del predetto servizio, per dodici mesi**, è dettagliato nello schema seguente:

COSTO PREVISTO PER IL RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE			
Figura professionale	Monte ore servizio pre- viste annue	COSTO ME- DIO orario	COSTO MEDIO AN- NUO PREVISTO
a) Assistenti sociali cat D2 (costo Coop sociali)	34320	19,30	€ 662.376,00
b) Istruttori amministrativi cat D1 (costo Coop sociali)	3744	18,20	€ 68.140,80
Totale parziale			€ 730.516,80
A) Spese generali	2,5% di a) + b) + c)		€ 18.262,92
Totale imponibile a base di gara			€ 748.779,72
IVA	5%		€ 37.438,99
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso			€ 0,00
TOTALE complessivo			€ 786.218,71

Nell'ipotesi di introduzione di norme di legge o di applicazione di norme o disposizioni che determinino variazioni significative nella struttura dei costi di gestione, l'Affidatario può richiedere all' Ambito una variazione straordinaria della tariffa. L'ufficio di Piano avvia le relative procedure di valutazione ed ha facoltà di accogliere o respingere le proposte avanzate dall'Affidatario.

Le somme trovano copertura con i fondi di cui alla quota servizi del fondo povertà annualità 2020 CUP: H71B21003490003 ed i fondi PAIS AV.01.2019 conv.AV1-436 fondo sociale europeo, programmazione 2014-2020 PON inclusione CUP:H61B20000750006

L'importo dell'affidamento sarà riproporzionato in base alla durata effettiva dello stesso.

ART. 4 – Caratteristiche dei servizi oggetto dell'appalto

Il servizio verrà erogato nel rispetto delle finalità, degli standard e dei criteri di funzionamento definiti dalla vigente normativa nazionale, regionale e dalle leggi di settore presenti e future, dal presente capitolato, dal progetto organizzativo e gestionale che verrà presentato in sede di gara e che sarà valutato positivamente dalla Commissione di Gara.

ART. 5 – Personale richiesto

L'appaltatore, per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente appalto, metterà a disposizione Assistenti sociali ed amministrativi con i requisiti e le tempistiche previste nel bando di gara, i cui nominativi saranno comunicati

all'Ufficio di Piano, prima dell'inizio del servizio. Gli operatori dovranno essere disponibili a partecipare agli incontri per la programmazione, valutazione in itinere e monitoraggio delle attività progettuali, su richiesta dell'Ufficio di Piano. Il soggetto gestore dovrà applicare, nei confronti dei propri dipendenti e/o collaboratori, i CCNL di categoria vigenti nel tempo per la specifica qualifica professionale. Spetta al soggetto gestore controllare che il personale svolga regolarmente, nell'assoluto rispetto degli orari e delle aree di servizio, i propri compiti.

L'appaltatore si impegna ad impiegare il personale in modo continuativo e secondo le esigenze del servizio e a comunicare tempestivamente, motivandola con adeguata documentazione, ogni variazione che dovesse verificarsi in corso di esecuzione del contratto.

L'appaltatore è obbligato ad adibire al servizio operatori fissi e, in caso di astensione prolungata superiore a 15 giorni, per qualsiasi motivo, di ognuno di essi dal lavoro, è tenuto ad assicurare la continuità e regolarità delle prestazioni provvedendo all'immediata sostituzione con personale in possesso dei necessari requisiti, entro e non oltre il giorno successivo. In ogni caso, va limitato il più possibile la rotazione del personale, onde evitare difficoltà di rapporto con i beneficiari del servizio.

L'appaltatore dovrà provvedere a proprie spese alla fornitura al proprio personale di tutto quanto necessario allo svolgimento del lavoro secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia di igiene e tutela della salute del personale stesso e degli utenti. Gli operatori devono essere muniti di tesserino identificativo personale, (con fotografia, generalità e qualifica professionale rivestita, nonché ragione sociale/denominazione dell'impresa) che deve essere ben visibile nel corso delle attività prestate. E' obbligo degli operatori mantenere, nel corso di svolgimento del servizio, un comportamento collaborativo, rispettoso e leale nei confronti dell'Ente appaltante oltre che dei beneficiari del servizio, e astenersi dall'effettuare prestazioni non previste fra quelle autorizzate.

Tutto il personale lavorerà sotto l'esclusiva responsabilità dell'appaltatore. Gli oneri previdenziali ed assistenziali ed ogni altro onere, nessuno escluso, sono a carico dell'appaltatore, come pure la corresponsione delle retribuzioni nei modi e termini di legge e dei vigenti contratti nazionali di lavoro. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto.

Resta inteso, in ogni modo, che la stazione appaltante, rimane del tutto estranea ai rapporti, ivi compreso qualsiasi vertenza economica e/o giuridica, che andranno ad instaurarsi fra l'aggiudicatario ed il personale dipendente.

Il personale, inoltre, a cura e responsabilità esclusiva dell'appaltatore, dovrà essere formato, informato e messo in grado di adempiere e ottemperare correttamente alle norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. L'appaltatore ha l'obbligo di osservare le norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, nonché la normativa in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. L'impresa dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile della sicurezza.

Art. 6 – DUVRI

I rischi interferenziali non sono individuati e quantificati nella gestione del Servizio oggetto della presente procedura.

ART. 7 Clausola Sociale

Al fine di assicurare la continuità del servizio e dell'occupazione lavorativa, l'aggiudicatario dovrà, prioritariamente, riassorbire per l'espletamento del Servizio le unità di personale già in organico per detto Servizio, del precedente appaltatore, con le ore di lavoro che saranno eventualmente rideterminate in relazione alla nuova organizzazione e all'attività da espletare. Al personale riassorbito sarà applicato lo stesso contratto di lavoro attualmente applicato dal precedente appaltatore.

La clausola sociale di cui sopra non impone all'aggiudicatario l'assunzione di tutto il personale del precedente appaltatore, in quanto tale obbligo sussiste solo in funzione del volume dell'appalto in proporzione alla proposta progettuale dell'aggiudicatario (ossia, al numero di unità lavorative con cui la stessa dimostra di poter assicurare il servizio che, comunque, devono essere minimo quelle sopra specificate).

L'appaltatore subentrante deve quindi prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell'appaltatore uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante. (TAR Puglia, Lecce, sez. II, sentenza del 1.12.2014, n. 2986, - Cons. Stato, sez. V, sentenza n. 3900/2009).

La suddetta clausola che per fini sociali, quali il mantenimento dei livelli occupazionale, richiama quale condizione particolare di esecuzione dell'appalto l'obbligo di utilizzare in via prioritaria i lavoratori del precedente appalto, resta, comunque, condizionata al fatto che il numero e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con l'organizzazione di impresa della ditta aggiudicataria e con le esigenze tecnico – organizzative previste per l'esecuzione del servizio (parere A.V.C.P. - oggi A.N.A.C.- n. AG 19/13 e AG 20/13 del 13 marzo 2013).

Pertanto, fermo restando quanto sopra, il numero delle ore settimanali di impiego del personale del precedente appaltatore, sarà rideterminato, in modo proporzionale, in relazione al numero di ore effettivamente necessario per l'espletamento del servizio.

L'inadempimento alla clausola sociale, se riguardante una percentuale di lavoratori inferiore al 50% dei lavoratori occupati nell'esecuzione dell'appalto, comporta l'applicazione nei confronti dell'appaltatore o dell'impresa consorziata responsabile delle seguenti penali:

- una penale di ammontare pari allo 0,4 % del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti inferiore o pari al 10 % della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto;
- una penale di ammontare pari allo 0,6% del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra l'11 ed il 20 % della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto;
- una penale di ammontare pari allo 0,8 % del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra l'21 ed il 30 % della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto;
- una penale di ammontare pari all'1 % del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra l'31 ed il 40 % della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto;
- una penale di ammontare pari all'1,2 % del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra l'41 ed il 49 % della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto;

L'ammontare delle penali sarà addebitato sul primo pagamento successivo da effettuarsi in favore dell'aggiudicatario e, ove non sia sufficiente, sui pagamenti successivi; qualora l'appaltatore non vanti crediti sufficienti a compensare interamente l'ammontare delle penali irrogate nei suoi confronti, queste verranno addebitate in tutto o in parte sul deposito cauzionale. In tal caso, l'integrazione dell'importo del deposito cauzionale dovrà avvenire entro il termine di quindici giorni dalla richiesta.

L'inadempimento alla clausola sociale, se riguardante una percentuale di lavoratori superiore al 50% dei lavoratori occupati nell'esecuzione dell'appalto, nonché la recidiva nella violazione della clausola, comportano la risoluzione del diritto del contratto di appalto ai sensi dell'art 1456 c.c..

La stazione appaltante comunicherà tempestivamente all'appaltatore l'adozione della sanzione; dalla data di comunicazione decorreranno i predetti effetti.

Nel caso in cui l'appalto sia aggiudicato ad un raggruppamento temporaneo di imprese, ciascuna impresa è vincolata nel rispetto della clausola sociale ed è l'unica responsabile dell'eventuale inadempimento. La gravità dell'inadempimento e il calcolo dell'ammontare delle penali di cui sopra saranno parametrati sulla quota di partecipazione dell'impresa al raggruppamento e al numero dei dipendenti della stessa impegnati nell'esecuzione delle relative prestazioni dedotte in appalto. L'inadempimento della clausola sociale da parte dell'impresa raggruppata, se riguardante una percentuale di lavoratori pari o superiore al 50 % dei lavoratori dalla stessa occupati nell'esecuzione dell'appalto, nonché la recidiva, saranno sanzionati dalla stazione appaltante con l'esclusione dall'appalto dell'impresa inadempiente. Qualora sia escluso il mandatario, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario, purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori di servizi ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dall'appalto. Qualora sia escluso il mandante, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in

possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto nell'esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi da eseguire.

ART. 8 - Coordinamento e controllo della regolarità del servizio

L'Ambito territoriale si riserva la facoltà di espletare apposite verifiche e controlli, con mezzi propri, per accertare l'andamento del Servizio, l'adempimento puntuale e preciso della realizzazione del progetto operativo, la continuità e la qualità delle prestazioni.

Qualora dalle verifiche del servizio vengano rilevate gravi inadempienze e/o disservizi e queste siano contestate con lettera di invito a rimuoverle immediatamente, l'organizzazione aggiudicataria dovrà presentare le proprie giustificazioni a riguardo entro il termine perentorio di 5 giorni dalla ricezione della comunicazione. Nel caso in cui non venga rispettato il termine stabilito, ovvero vengano forniti elementi non idonei a giustificare le inadempienze e/o i disservizi contestati, l'Ambito provvederà ad applicare le penali previste dalla presente procedura e nel caso di reiterazione della medesima inadempienza, per la terza volta, a risolvere il contratto, e quindi, a sospendere il pagamento.

L'Ufficio di Piano coordina le attività oggetto dell'appalto e l'organizzazione dei servizi nei vari Comuni. In ogni momento, senza preavviso e con ogni mezzo, esplica i controlli ed effettua la verifica dei risultati conseguiti dal servizio, formula eventuali proposte di aggiornamento dei piani di intervento. Inoltre potrà organizzare in ogni momento incontri di verifica, programmazione e coordinamento al fine di migliorare la gestione del servizio.

Nel caso si verifichino deficienze ed abusi nell'espletamento del servizio, l'Ambito potrà fare eseguire d'ufficio le attività e quant'altro necessario per il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali, ove l'Affidatario, espressamente diffidato, non vi ottemperi nel termine stabilito. L'ammontare delle spese per l'esecuzione d'ufficio sarà ritenuto dalle somme dovute all'Affidatario ed all'occorrenza sarà prelevato dalla cauzione.

ART. 9 - Corrispettivo delle prestazioni e rimborso spese

Nell'importo riconosciuto e corrisposto sono compresi i corrispettivi dovuti dall'appaltatore al personale, i contributi previdenziali ed assistenziali, le spese di assicurazione per il personale contro i rischi di morte e di invalidità permanente e per la responsabilità civile verso terzi, le spese per la mobilità del personale nell'ambito del territorio di ciascun Comune ed, eventualmente, nel territorio dell'Ambito Territoriale n. 3 di Nardò.

ART. 10 - Pagamento del corrispettivo

Il pagamento del corrispettivo avverrà entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione di regolare fattura elettronica all'Ambito di Nardò. Viene in ogni caso applicato quanto previsto dall'art. 30 del D. Lgs. 50/2016 ed in particolare il comma 5 e 6.

La fattura potrà essere presentata solo successivamente alla consegna da parte della Ditta esecutrice delle schede mensili riportanti i giorni e gli orari di presenza di ciascun operatore (possibilmente entro non oltre 15 giorni dal termine del mese di esecuzione) controfirmate dal responsabile del Comune/Asl presso la quale l'operatore/operatrice è assegnato riportante anche l'assenza di contestazioni e/o disguidi.

Nella fattura dovrà essere specificato il numero di ore di servizio eseguite suddivise per ogni servizio ed il costo complessivo del servizio.

Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l'importo delle eventuali penalità applicate per inadempienza a carico della ditta appaltatrice e quant'altro dalla stessa dovuto.

Con i corrispettivi di cui sopra si intendono interamente compensati dall'Ambito di Nardò tutti i servizi, le prestazioni, le spese accessorie ecc., necessarie per la perfetta esecuzione dell'appalto, qualsiasi onere espresso e non dal presente capitolato inerente e conseguente ai servizi di cui si tratta.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dalla L.17.12.2010, n.217, la Ditta Affidataria si obbliga ad utilizzare, per ogni operazione finanziaria connessa al presente capitolato, conti correnti bancari o postali "dedicati", anche non in via esclusiva; gli estremi identificativi dei conti utilizzati dovranno essere comunicati all'Amministrazione in sede di stipulazione del contratto e comunque entro sette giorni dalla loro accensione, contestualmente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Per ulteriori informazioni relative alla fatturazione elettronica si invita a consultare il sito <http://www.fatturapa.gov.it>.

L'eventuale ritardo nel pagamento non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte della Ditta Aggiudicataria la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza prevista dal contratto.

Il pagamento sarà commisurato alle ore di servizio effettivamente svolte; non verranno retribuite ore e giornate in cui il servizio non abbia avuto luogo per qualsiasi causa dipendente dal Comune, dall'appaltatore (fatta salva in questo caso l'applicazione delle penali) o causa di forza maggiore.

L'Ambito Territoriale n. 3 di Nardò è parimenti esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale, per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio, intendendosi al riguardo che ogni eventuale onere è già compreso nel compenso corrisposto.

ART. 11 – Deposito cauzionale

1. Deposito cauzionale provvisorio

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria a norma dell'art. 93 del D. Lgs. 50/2016.

2. Deposito cauzionale definitivo

Per la sottoscrizione dell'appalto l'aggiudicatario deve costituire una garanzia definitiva a norma dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016

ART. 12 - Modalità generali di espletamento del servizio

Il Servizio oggetto dell'appalto, deve essere svolto dall'appaltatore mediante la propria organizzazione e utilizzando capitali e personale propri, in quanto assume la veste di imprenditore che agisce a proprio rischio nell'esercizio di impresa. Agli Assistenti Sociali si applicano i contratti collettivi di lavoro del settore di appartenenza e le disposizioni sul collocamento, sulla previdenza, sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; se soci di cooperativa sociale la specifica disciplina concernente le cooperative medesime. La ditta appaltatrice si impegna a garantire l'immediata sostituzione in caso di assenza del personale per malattia, ferie, e per ogni altra causa prevista dalla legge, senza alcun ulteriore aggravio per l'Ente appaltante. L'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale n. 3 di Nardò, a suo insindacabile giudizio, potrà richiedere la sostituzione del personale che risultasse inidoneo allo svolgimento del servizio.

Il personale della ditta appaltatrice dovrà astenersi dal divulgare o rivelare a terzi notizie riservate concernenti le persone o le famiglie, utenti dei servizi, delle quali siano venuti a conoscenza in occasione del proprio servizio. In particolare si richiama la normativa in merito alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dati personali, di cui alla legge n. 675 del 31.12.1996, al D. Lgs. 30.6.2003, n.196, e al Regolamento U.E. 2016/679 - GDPR (General Data Protection Regulation).

L'Ufficio di Piano potrà in qualsiasi momento richiedere all'Appaltatore l'esibizione della documentazione comprovante la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale e assicurativa.

Prima dell'inizio del servizio, la ditta appaltatrice dovrà trasmettere all'Ufficio di Piano l'elenco del personale impiegato nelle attività, completo dei requisiti professionali richiesti.

ART. 13 - Assicurazione

L'appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, a stipulare una specifica polizza assicurativa di responsabilità civile per i danni che potrebbero derivare al proprio personale, infortuni sul lavoro (trasporto incluso), e che quest'ultimo potrebbe causare agli utenti o alle loro cose. La responsabilità civile verso terzi, compresi tra questi l'Associazione dei Comuni costituenti l'Ambito di Nardò e i suoi rappresentanti, deve essere coperta per non meno di € 1.000.000,00 (*unmilione dieuro*). Copia della polizza dovrà essere consegnata, prima della stipula del contratto, all'Ufficio di Piano. L'affidatario si impegna ad escludere da qualsiasi responsabilità l'Ambito Territoriale n. 3 di Nardò per i danni cagionati dai propri operatori. L'appaltatore comunicherà tempestivamente con lettera all'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale n. 3 di Nardò gli eventuali infortuni o incidenti verificatisi durante l'attività.

ART. 14 - Responsabilità per danni

L'affidatario è responsabile per danni di qualsiasi specie ed entità che comunque dovessero derivare a persone, comprese quelle alle dipendenze dell'affidatario stesso, o a cose, causate nell'esercizio del servizio. La responsabilità dovrà intendersi, senza riserve né eccezioni, interamente a carico dell'affidatario il quale è obbligato a dare di tali danni immediata notizia all'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale n. 3 di Nardò.

ART. 15 - Osservanza norme sulla privacy

L'affidatario è tenuto all'osservanza del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, nonché del Regolamento U.E. 2016/679 - GDPR (General Data Protection Regulation) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, e dovrà comunicare il responsabile della privacy.

ART. 16 - Obblighi della ditta aggiudicataria

L'affidatario sarà tenuto a sottoscrivere un contratto inerente l'appalto in oggetto. Inoltre prima della stipula del contratto sarà tenuto al versamento della cauzione come sopra specificato. Le spese contrattuali sono a carico dell'appaltatore

unitamente a tutti gli oneri, imposte e tasse di qualsiasi natura relativi all'appalto senza diritto a rivalsa. La ditta appaltatrice è tenuta a comunicare prima dell'inizio dell'appalto il suo domicilio per tutti gli effetti giuridici ed amministrativi, nonché il recapito telefonico del Responsabile dei servizi oggetto del presente appalto. Il Responsabile deve essere reperibile telefonicamente ed a disposizione dell'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale n.3 di Nardò durante l'orario di funzionamento dei servizi. Dovrà altresì garantire incontri periodici mensili, di verifica dei servizi oggetto del capitolato. Indipendentemente dagli accertamenti mensili anzidetti, l'Ufficio di Piano può procedere a verifiche ispettive trimestrali o, in qualsiasi momento, verifiche ispettive straordinarie.

ART. 17 - Tracciabilità dei pagamenti

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136, e il suo mancato rispetto, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto, nonché la risoluzione di diritto del contratto stesso.

ART. 18 - Divieto di subappalto, cessione ed interruzione del servizio

Sono vietati il subappalto e la cessione anche parziale del servizio. In nessun caso i servizi potranno essere interrotti in quanto servizi pubblici.

ART. 19 - Revisione dei prezzi

Il corrispettivo contrattuale rimarrà fisso ed invariabile durante l'intera durata del contratto.

ART. 20 - Penalità

La Ditta appaltatrice, nell'esecuzione del servizio avrà l'obbligo di seguire le disposizioni di legge ed i regolamenti che riguardano il servizio stesso, nonché le disposizioni del presente capitolato.

Ove non attenda agli obblighi imposti per legge o regolamento, ovvero violi le disposizioni del presente capitolato, l'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale n. 3 di Nardò applicherà penali in misura pari da Euro 250,00 ad Euro 500,00 in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo, per irregolarità ed inadempienze relative al presente servizio, fermo restando l'obbligo per l'appaltatore di risarcire gli eventuali danni procurati all'Ambito o agli utenti del servizio.

In caso di mancato svolgimento del servizio da parte della ditta aggiudicatrice, l'Ambito si riserva la facoltà di farlo eseguire da altri soggetti, con addebito delle relative spese sul deposito cauzionale e su quanto a qualsiasi titolo dovuto all'appaltatore.

L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale l'affidatario avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 5 giorni dalla contestazione. Il provvedimento è assunto dal Responsabile dell'Ufficio di Piano. Si procederà al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sui corrispettivi dovuti e/o sul deposito cauzionale.

ART. 21 - Rifusioni danni e spese

Per ottenere la rifusione dei danni o delle spese per le esecuzioni in danno, l'Ambito Territoriale è tenuta ad operare ritenute dirette sui corrispettivi dovuti e/o sul deposito cauzionale.

ART. 22 - Risoluzione del contratto

Indipendentemente dall'applicazione delle innanzi penali previste, l'Ambito Territoriale n. 3 di Nardò si riserva la facoltà di risolvere immediatamente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del c.c. il contratto in danno dell'affidatario nei seguenti casi:

- Mancato avvio del servizio;
- Interruzione del servizio senza giusta causa;
- Inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti dal presente capitolato;
- Concessione in subappalto, totale o parziale del servizio;
- Applicazione di 3 successive penalità;
- Apertura di una procedura concorsuale a carico della Ditta Appaltatrice;
- Sopravvenute cause di esclusione e sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia;
- Sopravvenuta condanna definitiva del rappresentante per un reato contro la Pubblica Amministrazione;
- Gravi e reiterate violazioni degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione, sia per quanto espressamente previste dal presente contratto che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materia.

Nel caso di risoluzione del contratto, l'appaltatore incorre nella perdita della cauzione che sarà incamerata dall'Ambito Territoriale n. 3 di Nardò, salvo il risarcimento dei danni per l'eventuale riappalto e per tutte le circostanze che possono verificarsi.

Art. 23 – Trattamento dei dati personali

L'Ambito di Nardò è titolare del trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. nonché del Regolamento U.E. 2016/679 - GDPR (General Data Protection Regulation). L'aggiudicatario, con la sottoscrizione del contratto, assume il ruolo di Responsabile del trattamento di dati personali e sensibili e si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali oltre che alle disposizioni vigenti in materia di tutela della riservatezza. Si impegna inoltre a trattare i dati, di cui entra legittimamente in possesso, per i soli fini dedotti dal contratto e limitatamente al periodo contrattuale, esclusa ogni altra finalità.

ART. 24 – Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente bando di gara e del conseguente contratto è competente esclusivamente il Foro di Lecce.

ART. 25 - Rinvio a norme vigenti

La partecipazione alla gara, mediante presentazione dell'offerta, comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e clausole del presente Capitolato d'Appalto. Per quanto non espressamente contemplato dal presente capitolato, si fa rinvio alla normativa di settore disciplinante i servizi sociali nazionale e regionale in vigore.

ART. 26 – Responsabile del procedimento

Ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 272 del D.P.R. 207/2010, Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Sara Carlino, reperibile ai seguenti recapiti: 0833-838437 (tel. diretto), e-mail: sara.carlino@comune.nardo.le.it

Nardò, 16.12.2022

**IL RUP
Dott.ssa Sara Carlino**